

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 novembre 1995

nella causa T-127/95, *Société Auxiliaire d'Entreprises* contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Ricorso d'annullamento — Ricorso per carenza — Irricevibilità)

(96/C 16/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-127/95, *Société Auxiliaire d'Entreprises*, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), con l'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), avente ad oggetto, in via principale, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1995 di non procedere contro la Repubblica ellenica per inosservanza del diritto comunitario, in occasione dell'aggiudicazione di un appalto riguardante il nuovo aeroporto di Atene, in località Spata e, in subordine, l'accertamento della carenza della Commissione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente e B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 novembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 novembre 1995

nella causa T-128/95, *Aéroports de Paris* contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Ricorso d'annullamento — Ricorso per carenza — Irricevibilità)

(96/C 16/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-128/95, *Aéroports de Paris*, con sede in Parigi, con l'avv. Hugues Calvet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand'Rue, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), avente ad oggetto, in via principale, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1995 di non procedere contro la Repubblica ellenica per inosservanza del diritto comunitario, in occasione dell'aggiudicazione di un appalto riguardante il nuovo aeroporto di Atene, in località Spata e, in subordine, l'accertamento della carenza della Commissione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente e B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 13 novembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non occorre pronunciarsi sull'istanza d'intervento.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica ellenica sopporterà le spese sostenute per la presentazione della propria istanza d'intervento.*

(¹) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1995

nella causa T-168/95 R, *Eridania Zuccherifici Nazionali SpA* e altri contro Consiglio dell'Unione europea

(96/C 16/33)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-168/95 R, *Eridania Zuccherifici Nazionali SpA* con sede in Genova (Italia), *ISI — Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA*, con sede in Padova (Italia), *Sadam Zuccherifici*, divisione della *SECI — Società Esercizi Commerciali Industriali SpA*, con sede in Bologna (Italia), *Sadam Castiglione SpA*, con sede in Bologna (Italia), *Sadam Abruzzo SpA*, con sede in Bologna (Italia), *Zuccherificio del Molise SpA*, con sede in Termoli (Italia), *SFIR —*